

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

OGGETTO: *Contratto per l'affidamento in concessione d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali "BOCCIODROMO" – Periodo: 01.07.2023/30.06.2028 –*

*CIG: ZE13B936D7*

**Repertorio n. 1164/SP**

## **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre, presso la sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, TRA

1) la dott.ssa mag.lis GHILARDI Lidia (C.F. GHLLDI68M47B393I), nata a Calcinate (BG) il 07.08.1968, nella sua qualità di Funzionario socio-educativo, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente comunale in via Rocca n. 2/a, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del decreto sindacale n. 03 del 09.01.2023 ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3 lett. c) del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche **“Comune/Amministrazione”**;

2) il sig. REDUZZI Gian Battista Osvaldo, (RDZGBT56D14B442K), nato a Calvenzano (Bg) il 14.04.1956, residente a Cologno al Serio (Bg) in via Silvio Pellico n. 23, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO (iscritta al CONI e affiliata alla F.I.G.C. matr. 78975), con sede legale a Cologno al Serio in Via Manzoni n. 15, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Associazione sportiva rappresentata (C.F.- P.Iva. 02318550163), di seguito indicata per brevità anche **“affidataria”**.

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2023/2025 nel cui ambito – alla sezione 2 – Sapere/Includere e Creare Indirizzo Strategico 5 – è stato individuato l'obiettivo strategico OBS5D “Ampliare l'offerta sportiva per i giovani”;
- con deliberazione G.C. n. 66 adottata in data 13.06.2023 è stata approvata la relazione tecnica relativa alla gestione degli impianti sportivi di che trattasi, nonché la bozza del capitolato prestazionale – periodo 01.07.2023/30.06.2028 – con possibilità di proroga quadriennale;
- con determinazione n. 91 in data 16.06.2023 è approvato l'avviso per l'individuazione del soggetto gestore dei suddetti impianti con la modalità “concessione d'uso e gestione” ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31-2021 – commi 1 – 2 e 3;
- con successiva determinazione n. 99 del 27.06.2023 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva la gestione degli impianti sportivi comunali “Bocciodromo” situati in via Circonvallazione, per il periodo 01.07.2023/30.06.2028, per un corrispettivo per anno sportivo da riconoscere all'Associazione pari ad euro 1.890,00 (oltre IVA) corrispondente ad euro 9.450,00 (oltre IVA) per l'intero periodo;
- che con il medesimo atto si è altresì proceduto ad affidare la concessione d'uso in pendenza di contratto, al fine di non pregiudicare la gestione degli impianti;
- che risulta acquisito il seguente *CIG: ZE13B936D7*

**DATO ATTO CHE:**

- Il responsabile dell'Area Servizi alla Persona (Rup), ha effettuato la verifica in ordine al possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i;
- l'associazione aggiudicataria contempla le posizioni INPS aperte come rilevabile dal Durc INPS\_36619365 – che risulta regolare;
- l'GSD CALCIO ORATORIO COLOGNO risulta iscritta al registro nazionale delle associazioni dilettantistiche con n. 78975;
- ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del servizio in pendenza della stipula del contratto, stante la necessità di garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi di che trattasi;
- come previsto dall'art. 3 del capitolato prestazionale prima della stipula del presente contratto è stato sottoscritto dalla GSD CALCIO ORATORIO COLOGNO e dall'ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni all'uopo preposto, il verbale sullo stato di consistenza dei beni oggetto di consegna.

Ciò premesso e constatato, tra le parti come sopra convenute,

**SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 99 del 27.06.2023 – esecutiva ai sensi di legge ed in atti – il Comune di Cologno al Serio, a mezzo del predetto Responsabile di Area, affida alla GSD CALCIO ORATORIO COLOGNO, con sede legale a Cologno al Serio (Bg) in via Manzoni n. 15, come sopra rappresentata, la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali "Bocciodromo" (*le cui caratteristiche sono meglio definite capitolato prestazionale*), L'affidataria si impegna nell'esecuzione dello stesso all'osservanza

piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel capitolato prestazionale nonché nella disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il capitolato speciale prestazionale che l'affidataria dichiara di conoscere pienamente e di accettare incondizionatamente, viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 2 – Durata**

La durata del contratto è fissata a decorrere dal 01.07.2023 e sino al 30.06.2028

Alla suddetta scadenza, ai sensi dell'articolo 2 del capitolato prestazionale è prevista la possibilità di un ulteriore rinnovo quadriennale (01.07.2028/30.06.2032) a giudizio dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 3 – Corrispettivo**

Come previsto dall'art. 21 del capitolato prestazionale, gli oneri a carico del Comune da riconoscere all'aggiudicatario quali corrispettivi a copertura dei costi relativi alla gestione dell'impianto sono quantificati, in euro 1.890,00 + IVA per ogni stagione sportiva, pertanto pari a euro 9.450,00 + IVA per l'intero periodo contrattuale (5 stagioni sportive).

Si rinvia al precitato art. 21 del capitolato prestazionale in ordine alle modalità e le tempistiche con le quali detto corrispettivo verrà versato.

#### **Art. 4 – Cauzione definitiva**

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 67 del D.Lgs. n. 56/2017, l'affidataria ha costituito la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto prestazionale di euro 945,00 mediante polizza fidejussoria n. 20/10122 rilasciata da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA – Agenzia di Zanica - in data 28 settembre 2023; La garanzia come sopra costituita copre gli

oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

#### **Art. 5 - Assicurazione**

Come indicato dall'art. 4 del capitolato, l'Associazione sportiva ha stipulato per gli impianti affidati in gestione, polizze di assicurazione per la copertura assicurativa per danni eventualmente subiti dall'Amministrazione comunale, per rischi derivanti da incendio e danni agli impianti e per responsabilità civili dell'affidatario per danni causati a terzi e prestatori d'opera, come depositate in atti.

#### **Art. 6 – Adempimenti in materia di lavoro – sicurezza – codice di comportamento**

L'art. 20 del capitolato prestazionale prevede che l'affidataria dovrà provvedere alla gestione dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alla gestione della sicurezza secondo quanto riportato nel D.M. 18.03.1995.

L'affidataria deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative alla tutela dei lavoratori, deve inoltre, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

E' tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione GSD Calcio Oratorio con nota prot. n14540 del 29.08.2023 ha provveduto a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza nella persona dell'Ing. Stefano Crotti.

L'affidataria è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

L'affidataria si obbliga altresì ad applicare, per quanto compatibili, per i collaboratori

impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, le prescrizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune.

La violazione di detto obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto.

L'affidataria prende altresì atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 7 – Oneri ed obblighi diversi dell'aggiudicataria**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi previsti dalla vigente normativa ed al capitolato speciale prestazionale. L'affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti dell'associazione.

L'affidataria si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

#### **Art. 8 – Clausola sulla tracciabilità finanziaria**

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. La comunicazione dell'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, deve essere fatta dall'appaltatore al Comune di Cologno al Serio entro sette giorni dalla accensione del conto, specificando nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare.

Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG n. ZE13B936D7 di cui al presente appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.

Come previsto dall'art. 26 del capitolato prestazionale l'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

#### **Art. 09 – Subappalto e divieto di cessione del contratto**

Come indicato nell'art. 12 del capitolato prestazionale è vietata la cessione del presente contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'inosservanza di quanto sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva senza altra formalità. In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intende l'aggiudicatario del servizio.

#### **Art. 10 - Contestazioni – Penali – Risoluzione**

L'articolo 31 del Capitolato prestazionale prevede che per gravi trasgressioni ed inadempienze alle obbligazioni contrattuali, preventivamente contestate all'affidataria in forma scritta, lo stesso sarà passibile di penalità nell'importo da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Il perpetrarsi di gravi trasgressioni alle obbligazioni contrattuali porterà insindacabilmente l'Amministrazione comunale a dichiarare la revoca e la risoluzione immediata unilaterale del contratto.

La revoca di cui sopra comporta l'incameramento del deposito cauzionale.

Per eventuali maggiori danni causati all'unità immobiliare ed il loro risarcimento, il Comune si riserva qualsiasi azione.

Nel caso si verificano le ipotesi di cui all'art. 1456 del codice civile è prevista la risoluzione di diritto - *ipso iure* - del contratto. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera racco-

mandata/PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. (art. 32 del capitolato).

Al di fuori dei casi previsti dalla menzionata disposizione il contratto potrà essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di elementi essenziali, secondo le modalità stabilite nell'art. 33 del capitolato.

#### **Art. 11 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, che non si siano potute comporre in sede amministrativa, saranno definite dal competente Foro di Bergamo.

#### **Art. 12 – Disposizioni antimafia**

Si dà atto che per il presente contratto non è necessario acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione per l'applicazione di provvedimento definitivo di una misura di prevenzione, o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al libro II – Capo III e IV – del D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012.

#### **Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico come Responsabile del trattamento dei dati.**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della



rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque

garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa attività di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: [comune.colognoalserio@postecert.it](mailto:comune.colognoalserio@postecert.it)

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono: Ing. Davide Mario Bariselli e può essere contattato al numero telefonico 030 220185 oppure all'indirizzo mail: [Privacy@barisellistudio.it](mailto:Privacy@barisellistudio.it) -

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con apposito separato provvedimento del titolare del trattamento, entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, titolare e operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

**Art. 14 – Spese contrattuali – Trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (*imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.*) sono a totale carico dell'affidataria, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, che è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata non autenticata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1980, n. 131.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella B – allegata al DPR 642/1972 come modificato dall'art. 1- comma 646 – L. n. 145/2018

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale ai sensi dell'art. comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di COLOGNO AL SERIO – *la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dott.ssa mag.lis Lidia GHILARDI*

Per l'GSD CALCIO ORATORIO COLOGNO – *Presidente sig. Gian Battista Osvaldo REDUZZI*